

Cervia, 1 giugno 2023

Prot. n. 406

Agli Associati in indirizzo  
Loro sedi

## **OBBLIGO DI MUNIRSI E UTILIZZARE IL CIR (CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE)**

La Regione Emilia-Romagna ha definito le modalità e le scadenze relative agli obblighi, per **tutte le strutture ricettive turistiche**, di munirsi del **Codice identificativo di riferimento (CIR)**; si tratta del **codice** che i titolari di tutte le strutture ricettive devono **obbligatoriamente indicare quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione.**

### **Chi deve dotarsi del CIR**

Devono essere in possesso del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) i gestori delle strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere (campeggi, case per ferie, b&b, affittacamere, case per ferie, compresi i titolari di case e appartamenti ad uso turistico, agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti).

### **Come Richiedere in CIR**

In questi giorni le strutture che già utilizzano il sistema Ross 1000, riceveranno una mail con cui viene comunicato il CIR (che dovranno indicare quando l'attività viene promossa o commercializzata con qualsiasi mezzo siti web, dépliant, altro materiale)

**I gestori delle strutture e delle tipologie ricettive censite nella banca dati regionale, possono già accedere, mediante autenticazione SPID/CIE/CNS, alla piattaforma regionale Ross 1000 e consultare il 'Codice regione' associato alla propria struttura nella sezione 'Generale' del menu 'Anagrafica > Gestione strutture'.**

Chi non utilizza Ross 1000 dovrà effettuare l'iscrizione alla piattaforma con le seguenti modalità

Per accedere a [Ross1000](#) il gestore della struttura ricettiva deve essere in possesso delle credenziali (user id e password) che possono essere richieste compilando il Modulo di richiesta in formato

[formato pdf \(155.05 KB\)](#) o in [formato word \(27.09 KB\)](#)

e inviarlo per il territorio di RAVENNA a: [statisticaTurismo.RA@regione.emilia-romagna.it](mailto:statisticaTurismo.RA@regione.emilia-romagna.it)

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di recupero del CIR e all'utilizzo di Ross 1000, i gestori delle strutture ricettive potranno scrivere alla casella [statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it](mailto:statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it) o chiamare il numero 051/5274242 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).

Ulteriori informazioni su Ross 1000 e le rilevazioni statistiche sul turismo, possono essere consultate al seguente indirizzo: <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo>

o consultare il link alle domande frequenti della Regione Emilia Romagna.

<https://statistica.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rilevazioni/turismo/faq-rilevazioni-turismo>

La delibera chiarisce i **casi nei quali NON è necessario indicare il CIR**: “...in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c'è obbligo di indicazione del CIR nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, e per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc”.

## **Sanzioni**

I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla **sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare** di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo di riportare o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla **sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare**.


## **Norme Transitorie**

E' previsto un periodo transitorio di applicazione del CIR fino al 30 settembre 2023, durante il quale non verranno applicate sanzioni amministrative.

In caso di scorte cartacee di materiale pubblicitario non riportante il CIR, lo stesso materiale potrà essere utilizzato fino al 31/12 2023, ma in caso di controllo deve essere possibile dimostrare che la data di acquisto sia antecedente la data di entrata in vigore del CIR stesso, avvenuta lo scorso 24 maggio 2023.

Il Presidente Confcommercio

Nazario Fantini



Il Presidente Federalberghi

Gianni Casadei

